



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2122

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dei "Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap" approvati con deliberazione n. 913 del 17 maggio 2013 e s.m., attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).

Il giorno **20 Dicembre 2019** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la deliberazione n. 913 del 17 maggio 2013 e s. m. la Giunta provinciale, ha approvato i “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l’utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), di seguito indicata come legge provinciale sulle attività culturali.

Si rende ora necessario introdurre alcune modifiche ai criteri sopra detti.
Le modifiche proposte riguardano in particolare i seguenti articoli:

- all’art. 2 si prevede che, con riferimento ai contributi per eventi straordinari di cui all’art. 13 L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, non siano finanziabili le iniziative che hanno luogo all’estero;
- all’art. 5 si prevede la riduzione della percentuale di contributo per eventi straordinari al 40% della spesa ammessa al fine di adeguarla alle modifiche dell’art. 21;
- all’art. 8 si prevede la possibilità di includere nelle domande di contributo per eventi straordinari anche le iniziative (rassegne musicali, mostre ecc.) che si concludono entro il mese di gennaio dell’anno seguente, in questo caso la spesa indicata nel preventivo di spesa dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo si potrà riferire solo all’anno solare in corso;
- all’art. 21 si prevede una nuova e più semplice modalità di determinazione della spesa ammessa che non dovrà superare la somma di euro 40.000,00, al fine di superare alcune criticità sorte in fase di applicazione;
- all’art. 22 si prevede che l’approvazione della graduatoria e la concessione del contributo si riferiscano al trimestre anziché al bimestre;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013 e s.m.;
- visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visti gli atti citati in narrativa;
- vista la deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 e visti i pareri espressi dal Dipartimento Affari Finanziari e dal Servizio Pianificazione e Controllo Strategico;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni ed integrazioni - riportate nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (sono evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate le parti eliminate) - ai “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l’utilizzo della musica per finalità rieducative nei

confronti dei soggetti affetti da handicap”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013 e s. m.;

2. di stabilire che le modifiche riportate nell'allegato di cui al punto 1) trovano applicazione dal 1° gennaio 2020;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato

Modificazioni ed integrazioni ai “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l’utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI DI RILIEVO PROVINCIALE E DELLE ATTIVITA’ CHE PREVEDONO L’UTILIZZO DELLA MUSICA PER FINALITA’ RIEDUCATIVE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP

Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)

Articolo 2

Progetti, iniziative e interventi culturali oggetto di contributo

Al comma 4 dell’art. 2 va aggiunto il comma 4 ter:

4. ter Nel caso di contributi di cui all’art. 13 della L. P. 3 ottobre 2007, n. 15 (eventi straordinari), non sono considerate finanziabili le iniziative svolte all’estero.

Art. 5

Spese ammesse e percentuale di contributo

Il comma 2 dell’art. 5 va riformulato nel modo seguente:

Le percentuali di contributo applicate alla spesa ammessa sono le seguenti:

- fino ad un massimo dell’80% per attività culturali di rilievo provinciale attuate in convenzione;
- 60% per attività culturali di rilievo provinciale; la percentuale può essere variata in caso di specifici bandi;
- 80% per iniziative che prevedono l’utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap;
- ~~60%~~ **40%** per eventi culturali di rilievo provinciale straordinari **fino ad un massimo di spesa ammessa pari a euro 40.000,00;**
- 70% per realizzazione di interventi relativi a strutture e arredi destinati ad attività culturali di rilievo provinciale; la percentuale è ridotta al 50%, compatibilmente con la norme europee sul *de minimis*, se il soggetto richiedente è imprenditore, ad eccezione delle cooperative aventi per fine statutario l’esercizio di attività culturali; la percentuale può essere variata in caso di specifici bandi;
- 60% per acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori destinati ad attività culturali di rilievo provinciale; la percentuale è ridotta al 50%, compatibilmente con la norme europee sul *de minimis*, se il soggetto richiedente è imprenditore, ad eccezione delle cooperative aventi per fine statutario l’esercizio di attività culturali; la percentuale può essere variata in caso di specifici bandi;
- fino al 75% del costo annuo finanziabile, così come definito al capo settimo, per attività didattiche delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale.

Art. 8

Norme comuni a tutti gli interventi contributivi di cui all’articolo 2, lettere a), b), c), e) ed f)

Il comma 1 dell'art. 8 va riformulato nel modo seguente:

1. Le attività e iniziative finanziate di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), e) ed f), devono essere iniziate e concluse inderogabilmente nel corrispondente anno solare, **ad eccezione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all'art. 13 della L. P. 3 ottobre 2007, n. 15 (eventi straordinari), le cui iniziative o attività potranno concludersi entro il mese di gennaio dell'anno solare successivo. In questo caso le spese, indicate nel preventivo di spesa dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, dovranno riferirsi solo all'anno solare in corso.** Qualora, per la natura delle attività o iniziative, l'avvio possa essere intrapreso in momenti distinti o essere suscettibile di variazioni estemporanee, nel provvedimento i termini di avvio e di completamento delle iniziative stesse sono fatti coincidere convenzionalmente con il giorno 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

CAPO IV

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI STRAORDINARI

(articolo 13 della legge provinciale)

Art. 21

Spese ammissibili

L'art. 21 va riformulato come segue:

1. ~~Sono ammissibili a contributo, purché coerenti con il progetto culturale da realizzare, le spese per:~~

La spesa ammessa è quantificata individuando le voci di spesa ammissibili, purché coerenti con il progetto culturale da realizzare, tra le seguenti:

- compensi a studiosi, ricercatori, relatori e formatori
- compensi a esecutori (musicisti, attori, ballerini, registi, ecc.)
- compensi per la direzione artistica
- compensi a collaboratori (per attività amministrative e organizzative)
- spese di viaggio, vitto e alloggio di studiosi, ricercatori, relatori e formatori, esecutori, collaboratori e direttori artistici
- spese per l'acquisto di spettacoli
- spese di traduzione e interpretariato
- spese per la promozione e pubblicità anche tramite web (comprese le spese di affissione)
- oneri SIAE
- spese di allestimento (affitto spazi, noleggio costumi, trasporto, service audio e luci e assistenza tecnica, ecc.)
- spese relative agli strumenti (noleggi, trasporti, accordature, ecc.)
- spese di assicurazione
- spese per catering, buffet, e acquisto generi alimentari solo se esclusivamente finalizzati alla realizzazione dell'evento
- spese per la realizzazione di cataloghi e pubblicazioni
- spese per la produzione di CD, DVD e altro materiale multimediale
- spese per l'attribuzione di premi di concorso
- spese per il materiale didattico e di cancelleria.

2. ~~Il dirigente quantifica la spesa ammessa sulla base:~~

- ~~- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e rilevanza dell'iniziativa e dell'indispensabilità degli stessi per la sua realizzazione~~
- ~~- della capacità di autofinanziamento del soggetto che ha richiesto il contributo.~~

Art. 22

Istruttoria e concessione del contributo

Il comma 3 dell'art. 22 va riformulato nel modo seguente:

3. Il dirigente provvede all'approvazione della graduatoria e alla contestuale concessione del contributo ~~ogni bimestre~~ **ogni trimestre** con riferimento all'anno solare in cui tali eventi sono realizzati, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le eventuali domande ammesse e non finanziate concorrono con lo stesso punteggio alla graduatoria dei ~~bimestri~~ **trimestri** successivi, entro il medesimo anno solare. **Le domande ammesse e non finanziate nel corso dell'anno solare di riferimento decadono.** In ogni caso il contributo non può superare la differenza tra spese ed entrate.